

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 27 - numero 5953 di Giovedì 30 ottobre 2025

Le novità del nuovo decreto-legge in materia di sicurezza

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge per la tutela della salute e sicurezza e le politiche sociali. Il comunicato del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2025, la bozza del testo e i primi approfondimenti su badge e patente a crediti.

Roma, 30 Ott ? Come anticipato dal nostro giornale (" Tavolo sicurezza, ultimi interventi sulla bozza di decreto legge"), in relazione agli esiti di alcuni tavoli di confronto e alle proposte in campo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Governo ha approvato nel **Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2025** un nuovo **decreto-legge** con misure urgenti per la "**tutela della salute e sicurezza e le politiche sociali**".

Il decreto, che, al momento della scrittura di questo articolo, non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, presenta, in **18 articoli**, disposizioni che incidono in diversi ambiti, soprattutto in ambito agricolo e edile, ad esempio con l'introduzione del **badge di cantiere** e l'inasprimento delle multe per le imprese sprovviste di patente a crediti.

Il decreto-legge vuole migliorare la prevenzione anche potenziando la vigilanza ispettiva o, tra le altre cose, fermando le attività di formazione scuola-lavoro nelle lavorazioni ad elevato rischio per gli studenti. Miglioramenti che tuttavia, con riferimento ad alcuni primi commenti sindacali sul testo licenziato dal Consiglio dei ministri, non sarebbero sufficienti per una riduzione effettiva dei dati infortunistici.

Per fornire ai nostri lettori qualche informazione su questo nuovo decreto-legge, ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, presentiamo, innanzitutto, quanto indicato nel **comunicato stampa del Consiglio dei ministri** dopo l'approvazione. Poi, basandoci su una **bozza del testo approvato**, iniziamo ad approfondire alcuni temi rilevanti.

L'articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

- Nuovo decreto-legge in materia di sicurezza: il comunicato stampa
- Nuovo decreto-legge in materia di sicurezza: badge digitale e patente a crediti
- Nuovo decreto-legge in materia di sicurezza: i 18 articoli

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL1013] ?#>

Nuovo decreto-legge in materia di sicurezza: il comunicato stampa

Partiamo da quanto indicato nel [Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 147 del 28 ottobre 2025](#) riguardo alle "**Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile (decreto-legge)**".

Il **comunicato stampa** indica che il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che "introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile". E l'intervento mira a un "rafforzamento della cultura della sicurezza, all'incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo".

Riguardo agli "**incentivi per le imprese virtuose e potenziamento della vigilanza**" si segnala che le norme "incentivano le misure di riduzione degli infortuni sul lavoro e premiano i datore di lavoro virtuosi, potenziando al contempo le attività di vigilanza e l'apparato sanzionatorio". E, tra l'altro, "si prevede:

- **revisione delle aliquote INAIL e contributi agricoli.** A partire dal 1° gennaio 2026, si autorizza l'INAIL alla revisione delle aliquote per l'oscillazione in bonus per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura, con l'obiettivo di premiare le imprese che dimostrano un andamento positivo in materia di sicurezza. Sono inoltre introdotte specifiche cause di esclusione dal bonus;
- per aderire alla **Rete del lavoro agricolo di qualità**, le imprese dovranno dimostrare l'assenza di condanne penali o sanzioni amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli ultimi tre anni. A queste imprese virtuose verrà riservata una quota delle risorse programmate dell'INAIL;
- **subappalto e strumenti digitali.** Il decreto orienta l'attività di vigilanza dell'INAIL in modo mirato nei confronti dei datori di lavoro che ricorrono allo strumento del subappalto (pubblico e privato). Contestualmente, vengono introdotte disposizioni specifiche per il **badge di cantiere** e la patente a crediti, prevedendo la precompilazione della tessera digitale con i dati identificativi dei lavoratori assunti tramite la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa). Inoltre, si individueranno gli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (oltre al settore edile);
- **potenziamento dell'apparato ispettivo e promozionale.** Il testo prevede il potenziamento dell'organico dell'INAIL e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro".

Un capitolo è dedicato anche a "**formazione, indennizzi e tutela specifica**".

A questo proposito ? continua il comunicato ? il decreto "interviene in modo incisivo anche sulla formazione e sulla tutela specifica, prevedendo, tra l'altro:

- **rafforzamento della formazione per RLS.** L'obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, garantendo una formazione costante in tutti gli ambiti lavorativi. Inoltre, si innalza il livello qualitativo degli enti accreditati che erogano la formazione in materia, demandando a un **accordo Stato-Regioni** l'individuazione di criteri e requisiti di accreditamento;
- **sicurezza studenti (scuola-lavoro).** Si rafforza la tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, estendendo la copertura anche agli infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro e viceversa. Si introduce a carico dell'INAIL una borsa di studio per alunni e studenti superstiti di persone decedute per infortuni sul lavoro o malattie professionali;
- **near miss e prevenzione.** Viene promossa l'adozione di **linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni** (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Strumenti di incentivazione economica e premiale saranno individuati per le imprese che adottano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza e di tracciamento dei mancati infortuni;
- **visite mediche aggiuntive.** In relazione alle attività ad alto rischio di infortuni, si introduce una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche;

- **destinazione sanzioni.** Le risorse introitate dalle ASL a seguito dei provvedimenti sanzionatori saranno utilizzate in via esclusiva per attività di sorveglianza epidemiologica dei rischi, al rafforzamento dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL) e ad attività di formazione e aggiornamento professionale".

Nuovo decreto-legge in materia di sicurezza: badge digitale e patente a crediti

Veniamo, ora, ad un breve approfondimento partendo da una **bozza del testo** del provvedimento approvato.

Il decreto si sofferma, ad esempio, sull'obbligo per tutte le imprese in appalto e subappalto di adottare un **badge digitale**, una tessera di riconoscimento per i dipendenti dotata di un codice univoco anti-contraffazione.

Se ne parla nell'**articolo 3** (*Attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, disposizioni in materia di badge di cantiere e di patente a crediti*).

Il **comma 2** indica che *"al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori nel settore edile, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera u), e dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione"*.

Tale tessera, *"utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa)" (...)*. E per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, *la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 3*.

Infatti, il **comma 3** prevede che saranno individuate, *entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate*.

Riguardo poi alla **patente a crediti** il DL opera diverse modifiche al [D. Lgs. n. 81/2008](#).

Ad esempio all'**articolo 27** dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: *"7 bis. Per i casi di cui al n. 21) dell'Allegato I-bis, la decurtazione dei crediti avviene all'atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine l'Ispettorato nazionale del lavoro utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale Nazionale del Sommerso (PNS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124"*. E al comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: *"Le competenti Procure della Repubblica trasmettono tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente comma, tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del*

sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni".

Cambiano anche le **sanzioni** - al comma 11 dell'articolo 27 le parole "euro 6.000" sono sostituite dalle parole "euro 12.000" ? e vengono fatte varie modifiche all'allegato I-bis (Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 272) e all'allegato XII.

Inoltre, comma 6, dell'articolo 3 si indica che *con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, da adottarsi ai sensi dell'articolo 27, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si individuano gli **ambiti di attività a rischio più elevato** secondo la relativa classificazione adottata dall'INAIL, con prioritario riferimento alle attività in cui è elevata l'incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.*

Nuovo decreto-legge in materia di sicurezza: i 18 articoli

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo del decreto-legge e di futuri approfondimenti del nostro giornale sulle altre novità, riprendiamo il titolo dei **18 articoli** presenti nella bozza di testo in nostro possesso del nuovo decreto-legge (bozza di testo che potrà subire ancora variazioni):

- Articolo 1 - Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte di INAIL
- Articolo 2 - Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità
- Articolo 3 - Attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, disposizioni in materia di badge di cantiere e di patente a crediti
- Articolo 4 - Potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
- Articolo 5 - Interventi in materia di prevenzione e di formazione
- Articolo 6 - Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione
- Articolo 7 - Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro
- Articolo 8 - Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro e malattie professionali
- Articolo 9 - Modifica all'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogata dall'INAIL
- Articolo 10 - Disposizioni in materia di norme UNI
- Articolo 11 - Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative Inail
- Articolo 12 - Aggiornamento indennizzo del danno biologico ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
- Articolo 13 - Disposizioni in materia di personale medico INAIL
- Articolo 14 - Disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Articolo 15 - Disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l'Inclusione sociale e lavorativa
- Articolo 16 - Aumento della capacità amministrativa del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro in ordine alle attività di controllo ispettivo e amministrativo
- Articolo 17 - Attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriali del servizio sanitario nazionale in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Articolo 18 - Sorveglianza sanitaria e promozione della salute

Tiziano Menduto

Scarica il documento citato nell'articolo:

[Bozza decreto legge recante "Misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza e le politiche sociali" ? documento non definitivo ? 28 ottobre 2025](#)



Licenza [Creative Commons](#)

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it